

LEGGI DI BILANCIO 2021/ In campo gli incentivi alle operazioni straordinarie

Aggregazioni con aiuto fiscale

Le imposte anticipate sono trasformabili in crediti

DI MENNATO FUSCO E
ANDREA FILIPPO MAININI

Operazioni straordinarie incentivate. La legge di Bilancio 2021 (178/2020) prevede all'art 1, commi 233 e ss. la possibilità di trasformare in credito di imposta le imposte anticipate determinate in relazione a perdite pregresse e alle eccedenze Ace (aiuto alla crescita economica), anche se non iscritte in bilancio, maturate fino al periodo di imposta precedente a quello di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria. L'agevolazione si

25% delle imposte anticipate, da corrispondersi per il 40% entro 30 giorni dall'efficacia giuridica dell'operazione e per il restante 60% entro i primi 30 giorni del periodo di imposta successivo. La trasformazione delle imposte anticipate in credito di imposta potrà avvenire per un quarto alla data di efficacia giuridica dell'operazione e per i tre quarti dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione. Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione senza limiti di importo ovvero potrà essere ceduto o chiesto a rimborso: in ogni caso non è tassato né ai fini Ires né ai fini Irap e non concorre alla pro rata di indeducibilità. Vi è tuttavia un limite: l'importo complessivo delle imposte anticipate da trasformare in credito di imposta non potrà essere superiore al 2% delle attività delle società che partecipano all'operazione di aggregazione. Ulteriore carattere innovativo introdotto dalla legge 178 concerne l'ambito di applicazione dell'agevolazione. La norma prevista al comma 233 può essere applicata anche alle aggregazioni che derivino da operazioni di acquisizione, rappresentanti la maggioranza delle fattispecie che si osservano sul mercato, nel caso in cui all'operazione di acquisizione segua, entro un anno, un'operazione di fusione, scissione o conferimento di azienda. È di tutta evidenza come la norma in esame, sfruttando la leva fiscale, abbia l'intento di favorire operazioni di aggregazione aziendale e possa fungere da volano per la nascita di realtà più strutturate e competitive sul mercato, soprattutto in una situazione di crisi come quella odierna, benché l'agevolazione non si applica alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto ovvero lo stato di insolvenza.

© Riproduzione riservata

OBBLIGHI SULL'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO 2025

Copertura delle perdite, più tempo

Gli obblighi di copertura delle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 sull'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2025. La legge di Bilancio (178/2020, art. 1, co. 266) sostituisce l'art. 6 del decreto liquidità (dl 23/2020) che aveva sospeso, dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali e le cooperative in caso di perdita del capitale sociale emersa (da intendersi «verificatasi») nel corso dell'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020 e approvato a partire dal 9/4/2020. La nuova norma individua chiaramente il periodo di riferimento delle perdite, determina il termine entro il quale le stesse devono essere coperte e introduce specifici obblighi informativi. In particolare, in relazione alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 (di seguito le Perdite), è previsto che le società operino come segue.

A) Nel caso in cui le Perdite siano superiori a un terzo del capitale sociale, gli amministratori devono «senza indugio» (quindi senza attendere l'approvazione del bilancio) convocare l'assemblea, alla quale sottoporre una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale, e alla quale dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione (art. 2446, co. 1, e 2482-bis, co. 1-3, cc., rispettivamente per le spa e le srl). Non si applicano i restanti commi dei citati articoli: infatti le perdite devono essere diminuite a meno di un terzo non entro l'esercizio

successivo (come prescrivono i citati articoli), ma entro il quinto esercizio successivo a quello nel corso del quale si sono verificate (ossia entro il 31 dicembre 2025, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare). In mancanza, l'assemblea che approva il bilancio di quest'ultimo esercizio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate (art. 2446, co. 2, e 2482-bis, co. 4). Pertanto, le spa con un patrimonio netto non inferiore a € 33.333,34 e le srl «ordinarie» con un patrimonio netto non inferiore a € 6.666,67, così ridotti per effetto di perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020, potranno operare (e considerarsi in integro status) fino al 5° esercizio successivo, salvo che nel predetto lasso di tempo si verificano ulteriori perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, alle quali non si applicherà alcun differimento degli obblighi di copertura.

B) Nel caso in cui le Perdite siano superiori a un terzo del capitale sociale e lo riducano al di sotto del minimo (o addirittura lo azzerino, e in questa evenienza la norma si estende alle società cooperative), gli amministratori devono procedere, come previsto alla lett. B), alla convocazione dell'assemblea, la quale, anche in questa fattispecie, può deliberare di rinviare alla chiusura del quinto esercizio successivo la decisione di riduzione del capitale e suo contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo legale. Solo l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio, mantenendo la citata riduzione, dovrà deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento

del capitale sociale o la trasformazione o la messa in liquidazione (ai sensi degli art. 2447, 2482 ter e 2484, n. 4, cc). Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista per le spa e le srl (art. 2484, co. 1, n. 4) e per le società cooperative (art. 2545-duodecies cc), così che gli amministratori sono posti al riparo dal rischio d'impunità di responsabilità per gestione non meramente conservativa del patrimonio sociale, fermo restando l'obbligo di informare l'assemblea e di provocarne la relativa delibera di copertura della perdita o di suo differimento nonché di convocare l'assemblea qualora l'erosione del capitale sociale si verifichi a causa delle perdite emerse negli esercizi successivi al 2020. Si ritiene che non rientrino nella su citata norma di favore e non possano essere quindi ulteriormente sospesi i provvedimenti richiesti dai citati art. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter o la causa di scioglimento, in conseguenza delle perdite «qualificate» emerse negli esercizi precedenti quello in corso al 31 dicembre 2020, il cui bilancio sia stato approvato dal 9 aprile al 31 dicembre 2020.

C) Gli amministratori devono distintamente indicare nella nota integrativa le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 e rinviate ai sensi delle lett. A) e B), con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute. L'obbligo è giustificato dal diverso regime temporale di copertura delle perdite e dalla necessità di rendere i terzi edotti dell'effettiva, per quanto giuridicamente senza effetti, erosione del capitale sociale, in coerenza con la tesi che assegna al capitale sociale la funzione di garanzia dei creditori sociali. Il rinvio degli obblighi di ricapitalizzazione non esime gli amministratori di una società che si trova in una condizione di squilibrio finanziario e di perdita della continuità aziendale dall'adottare i provvedimenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 2086, co. 2, cc).

Stefano Verna

© Riproduzione riservata

Le imposte anticipate sono determinate in relazione a perdite pregresse e alle eccedenze Ace (aiuto alla crescita economica)

applica alle società risultanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda deliberate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021. Ciascun soggetto partecipante all'operazione di aggregazione potrà beneficiare dell'agevolazione una sola volta, restando escluse le società tra le quali esiste già di fatto un'aggregazione: è il caso delle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo. In particolare, la norma prevede che l'agevolazione si applichi alle società operative da almeno due anni e che alla data di effettuazione dell'operazione e/o nei due anni precedenti non facciano o non abbiano fatto parte dello stesso gruppo. Tra le stesse, inoltre, non devono sussistere rapporti di partecipazione superiori al 20%. Per poter godere dell'agevolazione è necessario il pagamento di una «commissione», deducibile per cassa ai fini Ires e Irap, pari al

BREVI

Il decreto del ministero della giustizia 11 dicembre 2020 «Modifica del decreto 30 dicembre 2019, concernente la determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande - Anno 2019» è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.4 del 7 gennaio 2021.

Via libera dal ministero dell'università e della ricerca all'assunzione a tempo indeterminato di 427 docenti, che andranno a integrare e rafforzare l'organico delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) per l'anno accademico 2020/21. È quanto stabilisce il decreto firmato il 31 dicembre scorso

dal presidente della Repubblica, in fase di registrazione da parte della Corte dei conti. Lo rende noto il Miur. Nel dettaglio, 390 sono professori appartenenti alla prima fascia e 37 alla seconda. Si tratta di un incremento di oltre il 10% di nuovo personale docente assunto rispetto alla quota del precedente anno accademico.

Cambio ai vertici operativi dell'Associazione distributori farmaceutici: Walter Farris, che ha guidato negli ultimi cinque anni la struttura di Adf, dal 1° gennaio scorso ha lasciato l'incarico di direttore generale a Masimiliano Carnassale.

Nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione fiscale e ai fenomeni fraudolenti nel settore dei

prodotti energetici, l'Ufficio delle Dogane di Roma 1, attraverso il proprio reparto Antifrode, ha iniziato un'attività di controllo preventiva dei soggetti trader, ossia di quei soggetti, non titolari o gestori di strutture proprie, che intendono tuttavia commercializzare e gestire flussi di prodotti energetici (carburanti) attraverso lo stoccaggio degli stessi presso altri operatori economici titolari di depositi fiscali o destinatari registrati. L'attività di controllo effettuata in tale settore ha interessato, tra il 2019 e il 2020, oltre 50 istanze e ha permesso all'ufficio di riscontrare molteplici tentativi di ottenere l'autorizzazione come trader attraverso la messa in atto di vari meccanismi fraudolenti.

© Riproduzione riservata